



SINECURA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

L'ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA SICUREZZA





ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

• RUOLI «operativi»:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori

In caso di emergenza:

- Addetto antincendio
- Addetto primo soccorso

RUOLI «Consulenziali e consultivi»:

- Responsabile e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
- Medico Competente
- Rappresentante/i dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)



DATORE DI LAVORO



Il **Datore di Lavoro** è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo di organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

Il datore di lavoro è il responsabile ultimo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi il soggetto responsabile penalmente.



Il datore di lavoro ha dei compiti non delegabili, quali:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento della Valutazione dei Rischi
- La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

in caso di loro omissione
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500
a 6.400 euro)

DIRINGENTE



Il **Dirigente** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

PREPOSTO



Il **Preposto** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

IL PREPOSTO “DI FATTO”

- Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.
- Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:
 - Specializzazione
 - Competenza
 - Ambito di discrezionalità
 - Posizione gerarchica
- Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI

- a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione

MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Art. 38 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

- Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.



Sorveglianza sanitaria

È l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il MC:

- ✓ Esprime giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- ✓ Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- ✓ Partecipa alla Riunione periodica annuale;
- ✓ Informa i lavoratori sul significato e sull'esito delle visite mediche;
- ✓ Istituisce le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- ✓ Informa i Rappresentanti dei Lavoratori dei risultati degli accertamenti effettuati, in forma anonima e collettiva.



Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI



Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Compiti del SPPR :

- ✓ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ✓ Elaborazione delle misure preventive e protettive;
- ✓ Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ Partecipazione alla consultazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- ✓ Attuazione dell'informazione ai lavoratori di cui all'art. 36;

RSPP



Il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso di uno delle capacità e dei requisiti di cui all'art.32, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)


Il Responsabile del Servizio è nominato dal Datore di lavoro.



Può essere una persona interna all'Azienda che sia in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32.

Qualora all'interno dell'Azienda non vi siano persone idonee il Datore di lavoro ricorre a persone esterne che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32.

ASPP



L' **Addetto al servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'art.32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

RLS



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti

Viene designato tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti

Il numero degli RLS dipende dal numero dei dipendenti:

- 1 in aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 in aziende o unità produttive da 201 sino a 1.000 lavoratori;
- 6 in aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero degli RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:

- ✓ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ è consultato sulla valutazione dei rischi;
- ✓ è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- ✓ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ✓ riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione [...]

LAVORATORE



Il **Lavoratore** è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Obblighi del lavoratore:

Il lavoratore, oltre a collaborare nella gestione della sicurezza, deve:

- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della sicurezza;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- ✓ Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- ✓ Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
- ✓ Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ADDETTI ALLE EMERGENZE



Tutti i **Lavoratori** con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza.

L'obiettivo perseguito è quello di pianificare l'emergenza, evitando così, quando l'evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che genererebbero confusione, ritardando le operazioni di soccorso.